

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TARGETTI, CAPALOZZA e FERRANDI

Annunziata il 19 febbraio 1952

Modificazione degli articoli 238, 238-bis e 244 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tanto la ragione che la portata delle modificazioni degli articoli 238, 238-bis e 244 del Codice di procedura penale che sottoponiamo alla vostra approvazione, non richiedono larga illustrazione.

La necessità di meglio disciplinare il fermo degli indiziati ed anche di coloro che vengono fermati in applicazione di norme della legge di pubblica sicurezza ancora in vigore, è stata così chiaramente denunciata dal ripetersi di deprecabili episodi che nessuno può contestarla. Sottoporre il fermo a più rassicuranti norme giurisdizionali.

Questa proposta di legge vi provvede disponendo:

a) che i fermati siano tradotti nelle carceri giudiziarie ed in quelle mandamentali non oltre le dodici ore dall'eseguito fermo;

b) che l'ufficiale di polizia debba dare immediatamente notizia del fermo all'autorità giudiziaria;

c) che lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria debba nelle quarantotto ore successive comunicare all'autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato;

d) che l'autorità giudiziaria debba nelle successive quarantotto ore pronunziarsi sulla convalida del fermo;

e) che il fermo non possa protrarsi oltre il quarto giorno dalla sua esecuzione;

f) che il fermo non convalidato nel termine prescritto si consideri revocato di diritto e resti privo di ogni effetto;

g) che sia abolita l'ipotesi della concessione di una dilazione maggiore per la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria nel caso di arresto senza ordine o mandato.

Si è ritenuto opportuno provvedere a disciplinare anche il caso del fermo per misure di pubblica sicurezza, in attesa del nuovo testo unico della legge di pubblica sicurezza che vi provveda.

In quanto alla portata delle disposizioni da noi proposte, queste correggono uno stato di fatto che si è protratto troppo a lungo. Eliminano, cioè, il contrasto fra quanto dispongono i vigenti articoli 238 e 238 bis del codice di procedura penale, che risalgono al 20 gennaio 1944, e quanto è venuta poi a prescrivere, senza possibilità di equivoci, la Costituzione, per la quale la comunicazione del fermo all'autorità giudiziaria deve avvenire entro quarantott'ore e l'autorità giudiziaria deve provvedere all'eventuale convalida entro le successive quarantott'ore.

La prescrizione del passaggio dei fermati, entro dodici ore, al carcere giudiziario o mandamentale, è, più che suggerita, imposta dalla comprovata necessità che nelle camere di sicurezza, sia dei commissariati che delle caserme dei carabinieri, il soggiorno dei fermati duri il meno possibile, anche perché tali locali sono, nella quasi totalità, assolutamente inadatti a custodirvi, senza offendere i diritti elementari della personalità umana, qualsiasi persona.

Infine, la proposta di eliminare nell'articolo 244 del Codice di procedura penale le parole « salvo che il procuratore della Repubblica, o il pretore, informato dell'arresto, riconosca necessaria una dilazione maggiore » è suggerita dal deplorato abuso che di tale facoltà si è fatto.

La modestia dei limiti nei quali abbiamo voluto contenere la proposta di legge che rac-

comandiamo all'approvazione dei colleghi è determinata dalla convinzione che si debba sollecitamente procedere ad una riforma organica delle norme regolatrici l'istruttoria dei procedimenti penali e ad un adeguamento delle norme di polizia ad un regime che intenda contemperare le esigenze della difesa sociale con il rispetto di diritti fondamentali dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 238, 238-bis e 244 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 238. — Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi siano gravi e fondati sospetti di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio.

Dopo l'interrogatorio, ed in ogni caso non oltre le dodici ore dall'eseguito fermo, essi devono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato, deve darne immediata notizia al Procuratore della Repubblica o, se il fermo è avvenuto fuori del Comune sede del Tribunale, al Pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Non oltre le quarantotto ore dal fermo, lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato.

L'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, lo convalida, se lo ritiene fondato, entro le quarantotto ore successive.

In nessun caso il fermo può prorogarsi oltre il quarto giorno dalla sua esecuzione.

Art. 238-bis. — Salvi l'azione penale per i fatti costituenti reato e i provvedimenti disciplinari, contro chi ha eseguito il fermo per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 1, il fermo è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto, se non è convalidato nel termine preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 238-ter. — Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei casi nei quali si è proceduto al fermo in applicazione dell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza (testo unico 26 giugno 1931, seconda parte).

Art. 244. — Gli ufficiali della polizia giudiziaria i quali, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza di querela, devono porlo immediatamente e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del Procuratore della Repubblica o il Pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto. Al Procuratore della Repubblica o al Pretore è pure trasmesso il processo verbale d'arresto.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente.